



**Comune di Copparo**

Provincia di Ferrara

## **Regolamento**

# **RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEL TERRITORIO COPPARESE**

Approvato con delibera di C.C. n. 30 del 09-04-2001

Integrato con delibera di C.C. n. 43 del 25-05-2001

## **Art. 1 – Finalità e oggetto del Regolamento**

Il Comune di Copparo, riconosce il valore del Libere Forme Associative come espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Favorisce il loro apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, ambientale, civile, culturale, sportivo-ricreativo e ne esalta le funzioni purché le stesse siano organizzate e riconosciute per la cura degli interessi che della comunità locale.

Il presente Regolamento disciplina:

- la costituzione di un Elenco ricognitivo delle Libere Forme Associative che operano nel territorio Coppedese a fini conoscitivi e organizzativi;
- l'utilizzo degli spazi comunali;
- le varie forme del patrocinio.

## **Art. 2 – Elenco ricognitivo delle Libere Forme Associative.**

Presso l'Assessorato alla Cultura è istituito l'Elenco ricognitivo delle Libere Forme Associative operanti prevalentemente e ed in modo non occasionale sul territorio Coppedese.

Ciò allo scopo di conoscere le Libere Forme Associative operanti sul territorio Coppedese nei Settori di attività sottoindicati con le quali instaurare rapporti di reciproca collaborazione per la organizzazione di eventi ed iniziative di interesse per la collettività Coppedese.

I Settori di attività e di impegno delle Libere Forme Associative sono così individuati:

- a) la tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale e la promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale;
- b) la tutela dei diritti e la promozione della persona, l'appoggio ai singoli in difficoltà nell'espletamento dei propri doveri;
- c) il sostegno ai compiti di cura e la promozione delle politiche familiari;
- d) la promozione ed il coordinamento delle iniziative in ambito giovanile, femminile e della terza età;
- e) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali, della natura e del patrimonio storico ed artistico;
- f) la promozione del dibattito, del confronto e dell'iniziativa culturale che valorizzi e impegni le diverse espressioni dell'Associazionismo culturale coppedese;
- g) la promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative;
- h) attività di partecipazione sussidiaria rispetto alle funzioni della Pubblica Amministrazione per la gestione di servizi pubblici di base;
- i) la protezione della popolazione del territorio comunale colpita da eventi calamitosi da fronteggiare con l'utilizzo di mezzi straordinari.

Non possono far parte dell'Elenco: i partiti, le associazioni sindacali professionali e di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati compresi i circoli privati, le associazioni che prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale.

## **Art. 3 - Modalità d'inserimento delle Libere Forme Associative nell'Elenco**

Le Libere Forme Associative che intendono essere inserite nell'Elenco devono presentare una relativa domanda su modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Nella domanda devono essere specificati:

- la denominazione della Forma Associativa,
- la sede o il recapito,
- il nome del rappresentante o del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune di Copparo;
- l'assenza di qualsiasi scopo di lucro;

- l'ordinamento interno a base democratica.

Alla domanda devono essere allegate:

- copia dell'atto costitutivo o dello statuto ovvero una dichiarazione d'intenti in forma di scrittura privata;
- dichiarazione o atto dal quale risulti l'elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche elettive;
- dichiarazione o atto dal quale risulti il numero degli associati, se non già indicati nei documenti di cui sopra;
- relazione sull'attività svolta e sui programmi che la Forma Associativa intende realizzare.

Qualora la domanda riguardi Forme associative che operano prevalentemente a livello frazionale, copia della stessa è inviata al Consiglio di frazione qualora non vi abbia provveduto la Forma Associativa, allo scopo di favorire la partecipazione, la consultazione e la collaborazione a livello di strutture periferiche.

L'Amministrazione Comunale provvede all'aggiornamento annuale dell'Elenco ricognitivo delle Libere Forme associative.

#### **Art. 4 – Utilizzo di spazi comunali**

Le Libere Forme associative inserite nell'elenco di cui all'art. 2, interessate all'utilizzo di spazi comunali ai fini di sede delle stesse, devono farne espressamente richiesta utilizzando la specifica modulistica predisposta dall'Amm.ne Com.le come indicato all'art. 5.

La concessione degli spazi comunali disponibili terrà conto dei seguenti parametri atti alla formulazione di una specifica graduatoria:

1. Numero, qualità e finalità delle attività e manifestazioni svolte sul territorio comunale nell'ultimo biennio;
2. Capacità organizzativa dimostrata (struttura operativa, gestione economica, ecc.);
3. Esigenze organizzative e di spazi (n° incontri annuali, n° medio dei partecipanti agli incontri, necessità di archiviazione e ricovero materiali, ecc.);
4. Capacità aggregativa (numero aderenti, tesserati, soci, collaboratori, ecc.) e di coinvolgimento esterno;
5. Non disporre di alcun locale nel territorio comunale, oppure di non disporre di locali idonei all'espletamento delle proprie finalità associative, oppure avere uno sfratto esecutivo in atto, non dovuto a morosità.

I criteri di attribuzione dei punteggi verranno determinati da una apposita commissione tecnica di cui al successivo articolo 6.

I locali dell'Amministrazione Comunale vengono concessi alle singole Libere Forme associative e alle Associazioni e le Organizzazioni di Volontariato di cui al secondo comma dell'art. 2, con contratto di comodato a titolo gratuito. Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse.

E' fatto divieto alla Libera Forma associativa concessionaria dei locali di cedere gli stessi anche in parte a terzi. Nel caso l'Amministrazione Comunale accerti tale evenienza la Libera Forma associativa stessa decadrà immediatamente dal godimento.

La consegna dei locali, da effettuarsi con apposito verbale redatto dal Servizio Patrimonio, è subordinata alla stipula del contratto di comodato.

La Commissione può effettuare o far effettuare da personale comunale indagini periodiche presso il concessionario onde verificare lo stato degli immobili o la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.

Tutte le spese di gestione relative ai consumi di gas, acqua, energia elettrica, telefonia, nonché tutte le spese di pulizia dei locali e di manutenzione ordinaria sono a completo ed esclusivo carico delle concessionarie, limitatamente ai locali avuti in concessione a titolo di sede.

Rimanendo le utenze dei consumi di gas, acqua, energia elettrica, intestate all'Amministrazione proprietaria, le spese di gestione dei consumi suddetti saranno ripartite dall'Ufficio Com.le competente

in quote millesimali, e rimborsate dalla Libera Forma Associativa all'Amm.ne Com.le a rilevazioni effettuate.

La concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

#### **Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande per la concessione degli spazi**

Le Libere Forme Associative interessate alla concessione di spazi possono presentare domanda utilizzando lo specifico modulo da richiedere al Settore Cultura del Comune di Copparo.

La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) Dichiarazione circa l'uso e la destinazione dei locali richiesti;
- b) Dichiarazione da cui risulti indisponibilità di locali ad uso di sede o utilizzo di locali non idonei alle finalità della Libera Forma Associativa o, eventualmente, un provvedimento di sfratto esecutivo.

#### **Art. 6 – Commissione Tecnica**

La concessione dei locali è disposta dal Dirigente competente con apposito provvedimento, su proposta della Commissione Tecnica, costituita da n° 3 componenti individuati tra i Dirigenti e/o funzionari incaricati dei seguenti settori: Segreteria, Cultura e LLPP-Urbanistica.

La Commissione di cui al precedente paragrafo è un organismo tecnico strumentale, valuta le domande di concessione degli spazi, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento, verificati i documenti presentati.

L'amministrazione comunale, tramite la Commissione Tecnica, verifica annualmente lo stato delle concessioni.

A tale scopo, le concessionarie sono tenute ad inviare al Comune, entro il mese di settembre di ogni anno:

- Dichiarazione aggiornata dell'organigramma associativo;
- Relazione dettagliata sulle attività svolte e su quelle programmate;
- Eventuali variazioni dello Statuto formalmente adottato.

Presso il Settore Cultura è depositato un elenco dei locali destinati a sedi delle Libere Forme Associative, con indicato il soggetto concessionario e le eventuali disponibilità.

Tale elenco viene aggiornato in relazione ai locali di nuova costruzione, o che si rendano via via liberi.

Anche i Comitati di Frazione sono tenuti a segnalare i locali che si dovessero rendere a qualsiasi titolo disponibili.

#### **Art. 7 - Revoca assegnazione spazi**

La revoca della concessione degli spazi è disposta dal Dirigente competente qualora la concessionaria:

- comunichi l'avvenuto scioglimento della Libera Forma Associativa;
- non eserciti alcuna attività per almeno un anno continuativo;
- in caso di cessione dei locali, anche in parte, a terzi;
- nel caso in cui i locali stessi vengano usati per scopi diversi da quelli propri della Libera Forma Associativa;
- non presenti la documentazione annuale di cui all'art. 6;
- qualora i locali in uso siano palesemente danneggiati e non abbia provveduto al ripristino degli stessi;
- per mancato pagamento delle spese gestionali oltre tre mesi dalla data di comunicazione.

## **IL PATROCINIO**

### **Art. 8 – Criteri per l'attribuzione del patrocinio**

Tutte le Libere Forme Associative inserite nell'Elenco ricognitivo, possono avanzare richiesta di patrocinio nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'effettuazione di manifestazioni e iniziative temporanee di rilievo sociale, ambientale, civile, culturale, sportivo-ricreativo nel territorio, che siano di interesse pubblico e non siano in contrasto con scopi, finalità e attività dell'Amministrazione Comunale.

Con l'attribuzione del patrocinio l'Amministrazione Comunale in un'ottica pluralista attesta la validità di fronte alla cittadinanza, sul piano del bene pubblico, dell'iniziativa e dell'ente che la promuove.

I criteri per l'attribuzione del patrocinio sono i seguenti:

- manifestazioni e iniziative, finalizzate alla raccolta di fondi per attività di beneficenza e umanitarie;
- manifestazioni e iniziative per la tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale e la promozione delle forme di aiuto e d'integrazione per situazioni di emarginazione sociale;
- manifestazioni e iniziative indirizzate all'aggregazione e all'animazione sociale, culturale, sportiva e ricreativa della cittadinanza, in quanto momenti di relazionalità e di riproduzione dell'identità collettiva;
- manifestazioni e iniziative di promozione delle peculiarità ambientali ed economiche del territorio copparese - attività che, insistendo sugli aspetti morfologici, ambientali, artigianali e commerciali, - promuovano il territorio copparese come polo d'attrazione del sistema turistico/ambientale del Basso Ferrarese e più in generale ecomuseale del Parco del Delta del Po.

Sono comunque tassativamente escluse le attività commerciali a scopo di lucro;

In un'ottica di comunicazione e cooperazione, sono privilegiate attività coordinate di più soggetti.

Spetta alla Giunta Comunale attribuire il patrocinio con apposito atto su proposta del Dirigente del Settore Cultura.

### **Art. 9 - L'azione del patrocinio per il sostegno materiale**

L'Amministrazione Comunale può intervenire, nell'ambito delle disponibilità organizzative e di bilancio, a promuovere le iniziative patrocinate con un concreto sostegno materiale.

Gli interventi, che l'Amministrazione Comunale può mettere in campo, per il sostegno materiale delle iniziative patrocinate, sono i seguenti:

- a) esenzioni e riduzioni fiscali nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
- b) concessione temporanea in uso gratuito di sale pubbliche, di impianti sportivi e di altri locali di proprietà comunale, per lo svolgimento dell'iniziativa;
- c) contributi finanziari una tantum;
- d) utilizzo e/o nolo gratuito attrezzature;
- e) prestazioni d'opera.

Qualora tra Assessorato alla Cultura e soggetto richiedente il patrocinio vi sia un coinvolgimento più stretto sin dalla fase progettuale, l'Amministrazione Comunale, oltre all'azione del patrocinio, può assumere direttamente impegni di spesa per l'iniziativa o l'attività in oggetto.

Nell'atto deliberativo verranno indicati gli impegni di spesa assunti dall'Amministrazione e quelli di pertinenza del soggetto terzo. In questi casi nel materiale pubblicitario l'Amministrazione Comunale e il soggetto richiedente il patrocinio dovranno risultare attori comprimari nell'organizzazione dell'iniziativa.

### **Art. 10 - Modalità di presentazione della richiesta di patrocinio**

La richiesta di patrocinio va indirizzata all'Amministrazione Comunale e presentata su apposito modulo, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione o dell'iniziativa.

I soggetti richiedenti sono inoltre tenuti a presentare la seguente documentazione:

- relazione tecnica sui contenuti, sull'organizzazione e gli obiettivi dell'iniziativa;
- bilancio preventivo della manifestazione, qualora si richieda un contributo finanziario;

I soggetti cui è stato concesso il patrocinio dovranno evidenziare nel materiale promozionale l'espressione "con il patrocinio del Comune di Copparo" e sottostare alle indicazioni sull'uso del logo e delle immagini del Comune determinate dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 11 - Esenzioni fiscali**

Oltre a quanto stabilito annualmente con delibera di Giunta Comunale sull'individuazione delle manifestazioni celebrativo-culturali organizzate con il patrocinio dell'Ente, esonerate dall'applicazione del canone di cui all'art. 19 del vigente Regolamento COSAP, il soggetto patrocinato può ottenere l'esenzione dalla COSAP nel caso di occupazione temporanea di aree pubbliche. Dall'esenzione sono esclusi eventuali venditori ambulanti o altre attività commerciali che durante la manifestazione siano localizzati nelle aree pubbliche.

Il soggetto patrocinato può ottenere la riduzione dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, con le modalità stabilite dal vigente Regolamento in materia.

### **Art. 12 - Concessione temporanea in uso gratuito di sale pubbliche, di impianti sportivi e di altri locali di proprietà comunale**

Il soggetto patrocinato, su richiesta, può ottenere l'esenzione dal pagamento della tariffa per l'uso di sale pubbliche di proprietà comunale. Per le sale pubbliche fruibili e le relative condizioni di utilizzo, si rimanda alle disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale sulle modalità per la concessione in uso di sale pubbliche di proprietà comunale.

Il soggetto patrocinato, su richiesta, può ottenere l'uso temporaneo gratuito di impianti sportivi, i quali verranno concessi alle seguenti condizioni:

- a) se trattasi di impianti sportivi scolastici, previo parere favorevole del Consiglio di Istituto e dell'Amministrazione Com.le;
- b) se trattasi di impianti sportivi che siano stati affidati in gestione a terzi, previo nulla-osta del concessionario in ordine alla compatibilità dell'iniziativa con la programmazione delle attività. In ogni caso dovranno comunque essere rispettate le condizioni previste per queste opportunità nelle rispettive convenzioni stipulate con i soggetti gestori.

Il soggetto patrocinato può utilizzare gratuitamente altri locali comunali, che non ricadono nelle due tipologie sopra descritte. In tale caso la concessione del locale è vincolata al nulla osta preventivo dell'Amministrazione Comunale. in ordine all'idoneità del locale per l'iniziativa che s'intende svolgere.

### **Art. 13 - Contributi finanziari una tantum.**

I soggetti patrocinati possono ottenere contributi finanziari una tantum. E' facoltà della Giunta Comunale determinare il contributo una tantum previo parere del Settore Cultura.

I contributi finanziari non saranno concessi ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;
- non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente articolo 10, comma 2°, in particolare per quanto attiene il bilancio preventivo;
- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.

Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

#### **Art. 14 Utilizzo e/o nolo gratuito attrezzature**

Compete al Settore Cultura concordare con il Settore Lavori Pubblici l'utilizzo e/o nolo gratuito delle attrezzature per attività patrocinate.

Il Settore lavori Pubblici, verificata la disponibilità di magazzino e la compatibilità con altre iniziative.

#### **Art. 15 Prestazioni d'opera**

Nell'ambito delle disponibilità organizzative il Settore Lavori Pubblici, fissa le tipologie e le quantità di prestazioni d'opera che possono essere attivate dal personale dipendente del Settore stesso, a sostegno delle attività patrocinate.

I criteri fondamentali per l'individuazione delle prestazioni d'opera da erogare per attività patrocinate, sono i seguenti:

a) compatibilità con i compiti istituzionali delle unità organizzative coinvolte;

b) programmabilità, vale a dire congruenza con i piani lavorativi delle unità organizzative coinvolte;

Compete al Settore Cultura concordare con il Settore Lavori Pubblici le richieste di prestazioni d'opera da erogare per attività patrocinate. Il Settore lavori Pubblici, verificata la disponibilità organizzative e la compatibilità con altre iniziative.

#### **Art. 16 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione dell'atto di approvazione.